

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 7**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori BORDON, MANCINO, DALLA CHIESA,  
MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI, CAVALLARO  
e MAGISTRELLI**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002**

—————

**Istituzione della Commissione permanente «Affari interni»**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La cruciale, complessa e delicata materia relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico viene attualmente smembrata tra le competenze di più Commissioni permanenti e cioè: affari costituzionali, giustizia, difesa. Per alcuni aspetti significativi essa viene inoltre affrontata nell'ambito della Commissione antimafia.

Da ciò deriva spesso una frammentazione e sovrapposizione di interventi e di scelte che non giova alla organicità della riflessione e della produzione legislativa e che nuoce alla stessa tempestività e chiarezza dell'attività ispettiva propria del Parlamento.

Sulla questione le Camere hanno adottato nel tempo approcci non omogenei. La Camera dei deputati, ad esempio, ha assegnato fino al 1987 la materia della sicurezza pubblica (e in genere delle funzioni istituzionali del Ministero dell'interno) a una Commissione interni. Dopo di allora le relative competenze sono state trasferite alla Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni. Viceversa, al Senato, gli Affari interni sono sempre stati attribuiti alla 1ª Commissione permanente.

Una tale difformità di approcci riflette una eloquente incertezza di orientamenti e di metodo. L'attuale frammentario criterio di attribuzione delle competenze appare peraltro anacronistico e privo di adeguata incidenza anche in considerazione della grande e crescente mole di provvedimenti attribuiti alla 1ª Commissione. L'istituzione di una Commissione permanente deputata a occuparsi delle questioni della sicurezza e dell'ordine pubblico in entrambi i rami del Parlamento è dunque una necessità sul piano concettuale e sul piano logistico.

Due sono le principali ragioni che militano a favore di questa innovazione regolamen-

tare. La prima è l'esigenza di costruire e disporre di un quadro sistematico dei criteri e degli orientamenti che sovrintendono alla gestione dell'ordine pubblico nel Paese. Se infatti, come è sostenuto da numerose, autorevoli correnti di pensiero della scienza politica, il primo compito di uno Stato è quello di garantire la sicurezza dei propri cittadini, risulta allora doveroso che lo stesso Stato si attrezzi, in tutte le sue articolazioni democratiche, per attendere nel modo più pieno e coerente a tale compito. Occorre che esso elabori, anche attraverso le sue istituzioni parlamentari, una strategia della sicurezza: e che ad essa corrisponda un complesso di scelte politiche e amministrative che devono essere valutate il più possibile nel loro insieme, attingendo a competenze organiche e specifiche. Troppo spesso invece il compito è stato perseguito, sul versante parlamentare, senza la dovuta unità di visione, con effetti nocivi per i diritti primari della popolazione.

L'organizzazione sul territorio delle forze dell'ordine, i principi ispiratori della loro azione, la loro dislocazione, la loro formazione, i problemi connessi al loro sviluppo professionale; i modelli organizzativi, le risorse finanziarie, gli strumenti attuativi più idonei per contrastare fenomeni di criminalità, di eversione e di terrorismo, antichi e nuovi; i modelli di cooperazione internazionale più utili in un contesto in veloce cambiamento e che viene sollecitato da sempre nuove forme e presenze di criminalità, i collegamenti con le polizie locali, con altri corpi nazionali (polizia penitenziaria, guardie forestali) e con le esperienze di volontariato civile; il coordinamento con gli enti locali. Questo e molto altro ancora si pone all'attenzione responsabile del mondo politico, dei rappresentanti dei cittadini.

Tutto ciò, appare sempre più evidente, non può essere affrontato attraverso le competenze della Commissione giustizia (deputata a trattare una specifica, pur se ampia, gamma di problemi e fra l'altro da un suo *specifico* punto di vista) nè attraverso le competenze e l'approccio della Commissione affari costituzionali. Entrambe le Commissioni saranno per i profili opportuni interlocutrici privilegiate della istituenda Commissione, ma assai difficilmente potranno svolgerne le funzioni su delineate.

La seconda ragione è data dalle esigenze ispettive proprie del mandato parlamentare. Infatti l'uso necessario della forza ai fini di garantire la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico, ha implicazioni istituzionali e giuridiche di grande delicatezza che attengono alla stessa natura democratica dello Stato. E al contempo il grado (alto o basso) di efficacia delle strategie volte a garantire sicurezza e ordine pubblico può generare - per collettività più o meno estese - situazioni di tranquillità o, alternativamente, di rischio diffuso sul territorio, fino ai limiti dell'intollerabilità civile. Pertanto appare as-

solutamente necessario che, per tale cruciale materia, i principi di organicità e coerenza valgano anche per l'esercizio dell'attività ispettiva e di indirizzo; e per converso apparirebbe sommamente incongruo che proprio il Ministero in cui si concentra l'essenza del governo non abbia, diversamente dagli altri, un proprio preciso corrispettivo in sede di controllo e indirizzo parlamentare.

Sulla base di tali considerazioni la presente proposta è dunque diretta a modificare l'articolo 22 del Regolamento del Senato mediante l'istituzione di una nuova Commissione permanente, denominata «Commissione affari interni» e competente in ordine a tutta la materia riguardante la sicurezza, l'ordine pubblico e riconducibile alle funzioni svolte dal Ministero dell'interno in tale ambito.

Restano ovviamente ferme le competenze della Commissione affari costituzionali circa l'apparato organizzatorio di tale Ministero, e della Commissione giustizia circa la struttura ed il funzionamento dell'apparato giurisdizionale con tutti i correlati riflessi, diretti e indiretti, sulla sicurezza collettiva.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

## Art. 1.

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Commissioni permanenti – Competenze*). – Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1<sup>a</sup> Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2<sup>a</sup> Giustizia;

3<sup>a</sup> Affari esteri, emigrazione;

4<sup>a</sup> Difesa;

5<sup>a</sup> Programmazione economica, bilancio;

6<sup>a</sup> Finanze e tesoro;

7<sup>a</sup> Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8<sup>a</sup> Lavori pubblici, comunicazioni;

9<sup>a</sup> Agricoltura e produzione agroalimentare;

10<sup>a</sup> Industria, commercio, turismo;

11<sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale;

12<sup>a</sup> Igiene e sanità;

13<sup>a</sup> Territorio, ambiente, beni ambientali;

14<sup>a</sup> Affari interni».